

CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE PER CONTRIBUENTI E FAMIGLIE

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'associazione nazionale denominata "**CIRCUITO DI GARANZIA NAZIONALE PER CONTRIBUENTI E FAMIGLIE**", sinteticamente detta "**CGN PER CONTRIBUENTI E FAMIGLIE**", con sede a Pordenone in via Jacopo Linussio al n. 1. La denominazione, la sigla e l'emblema sono registrati come marchi della medesima. L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia. L'associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e non ha per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali. Si ispira ai principi di autonomia, indipendenza e mutua solidarietà tra i soci.

ART. 2 - FINALITÀ

L'associazione promuove in Italia la tutela dei diritti e degli interessi dei Contribuenti e delle loro Famiglie, favorendo la realizzazione di un sistema economico e fiscale europeo, che si fonda su principi di responsabilità individuale nei confronti della Collettività nonché sulla funzione sociale di garanzia offerta delle categorie Professionali dei Consulenti del lavoro, dei Ragionieri e Dottori commercialisti.

Il Circuito di Garanzia Nazionale studia, certifica e promuove iniziative di rilevanza nazionale destinate a Contribuenti e Famiglie.

In attuazione del disposto di cui all'art. 78 della L. 30.12.1991 n. 413, l'associazione potrà promuovere l'istituzione di un C.a.a.f. dipendenti (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).

L'associazione si fa promotrice verso gli associati delle iniziative realizzate dalla Pubblica Amministrazione che comportino vantaggi reali per i contribuenti e le famiglie.

L'adozione delle più avanzate tecnologie permetteranno all'associazione di garantire standard europei di qualità, efficienza e sicurezza.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'associazione potrà:

- dialogare e collaborare con Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed europee ove si tratti di conferire qualità o di semplificare servizi, prodotti o iniziative di rilevanza nazionale, destinati a contribuenti o famiglie;
- promuovere e stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di interesse dell'Associazione e dei soci;
- promuovere e intensificare le relazioni economiche, organizzative, formative e culturali tra gli associati;
- svolgere ogni tipo di operazione utile agli scopi istituzionali di tipo mobiliare e immobiliare, nonché assumere partecipazioni in società ed enti.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione idonea al conseguimento delle finalità sociali.

ART. 3 - COMITATI DI STUDIO E CERTIFICAZIONE

NOMINA. I Comitati di studio e certificazione sono organismi interni all'associazione, nominati dal Consiglio direttivo. I componenti, detti commissari, dovranno possedere specifica competenza ed elevata perizia tecnica nel settore assegnato al loro comitato.

COMPITI. I compiti dei Comitati di studio e certificazione consistono:

1. nel studiare, scegliere e realizzare servizi, prodotti o iniziative solo di rilevanza nazionale, destinati a contribuenti e famiglie;
2. nel misurarne il grado di garanzia e nel verificare le procedure operative che servizi, prodotti e iniziative offrono al destinatario contribuente o famiglia, certificandone la qualità anche avvalendosi di istituzioni esterne nazionali o internazionali (es. UNI EN ISO 9000);
3. nell'indicare le migliori formule per promuovere e diffondere a livello nazionale i servizi, i prodotti e le iniziative che abbiano ottenuto il Certificato di Garanzia Nazionale per i contribuenti e le famiglie;
4. nel promuovere studi, ricerche, iniziative editoriali e formative che favoriscano la diffusione e l'affermazione della cultura di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dei contribuenti e delle famiglie in ossequio a principi e normative di ispirazione europea;
5. nel promuovere la realizzazione di "carte dei diritti del cittadino" per fissare le più semplici e sicure modalità di accesso ai servizi pubblici o privati di larga diffusione e di primaria utilità.

ART. 4 - SOCI

Possono essere soci le persone fisiche e le famiglie nonché gli enti e le associazioni che condividendone gli scopi vi aderiscono. L'adesione all'associazione può essere diretta, ossia tramite sottoscrizione di apposito documento o indiretta, ossia automaticamente con l'utilizzo di un servizio. I soci si distinguono in 3 categorie:

- a) **Soci fondatori.** Sono i firmatari dell'Atto costitutivo, nonché quelli che vengono eventualmente accolti come tali in quanto portatori di importanti contributi propulsivi per l'associazione.
- b) **Soci contribuenti e famiglie.** Sono tutti i lavoratori dipendenti, i pensionati e i loro familiari. Per contribuente va inteso ogni persona fisica che osservi il principio costituzionale di partecipazione alla spesa pubblica.
- c) **Soci enti e istituzioni.** Sono quegli organismi che per attitudine e scopi si pongono quali interlocutori ideali di CGN.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, morosità, esclusione per indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che il Consiglio direttivo dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti.

ART. 5 - QUOTE SOCIALI

Le eventuali quote sociali hanno validità annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e sono stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi di terzi.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

NOMINA. Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, appartenenti alla categoria dei soci fondatori. In caso di dimissioni o di decesso di uno di essi, il consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla

sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti e il segretario nazionale.

POTERI. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza alcuna limitazione. Esso procede pure alla nomina di dipendenti e di impiegati, determinandone le retribuzioni e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il consiglio direttivo potrà conferire ai soci incarichi particolari fissandone il compenso. E' data facoltà, inoltre, al consiglio direttivo di far partecipare alle sue adunanze anche soci in qualità di invitati con potere consultivo.

CONVOCAZIONE. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente o il segretario nazionale lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare delle eventuali quote sociali. Le modalità di convocazione prevedono la raccomandata A/R spedita almeno 8 giorni prima della data di convocazione oppure il telegramma inviato almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

DELIBERAZIONI. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente più anziano presente. Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti. Salvo delega scritta, solo il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 8 - PRESIDENTE ONORARIO

E' nominato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei soci. La scelta ricadrà su personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica o privata, della cultura o della solidarietà sociale. Parteciperà alle sedute del consiglio direttivo con potere consultivo. Ha compiti di relazioni pubbliche nell'ambito delle massime istituzioni statali per conto dell'Associazione. La durata di detto incarico non potrà essere superiore a quella prevista per l'organo amministrativo che ha proceduto a tale nomina.

ART. 9 – SEGRETARIO NAZIONALE

E' nominato dal consiglio direttivo ed è scelto tra i suoi membri. Il segretario nazionale dà attuazione alle disposizioni del consiglio direttivo, dell'Assemblea dei soci e di ogni altro organo. Si occupa della gestione dell'Associazione.

ART. 10 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle due parti e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 11 - ASSEMBLEE

CONVOCAZIONE. Tutti i soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta inviata con lettera normale a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

DELIBERAZIONI. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento dell'eventuale quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Nessun socio può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo oppure, in mancanza, da uno dei vice-presidenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

POTERI. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, sulla nomina dei componenti il collegio arbitrale, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti e con l'ulteriore requisito del voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci fondatori. In tutti gli altri casi l'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12 - DURATA - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'associazione ha durata fino all'anno 2099. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Segretario nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 13 - LIBRI CONTABILI

Indipendentemente dalle norme fiscali e di altra natura, il consiglio direttivo controlla la regolare tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- libro degli inventari.

ART. 14 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Gli incarichi sociali sono gratuiti. Si dà luogo solo al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla assemblea (art. 11 – Poteri.), la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà inoltre sulla devoluzione del patrimonio.

Pordenone, 27.02.98

Firme dei soci fondatori: